

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 25 DEL 11/04/2023

OGGETTO: Evento regionale “Parità di genere e nuovi incentivi per l’imprenditoria femminile in Toscana” – Firenze, 12-4-2023. Servizio di assistenza tecnica. Affidamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l’art. 18 dello Statuto che definisce le competenze del Segretario Generale.

Vista la determinazione presidenziale n. 3 del 11/04/2023, con cui si stabilisce, tra l’altro:

- 1) *Di partecipare all’organizzazione dell’evento “Parità di genere e nuovi incentivi per l’imprenditoria femminile in Toscana”, previsto a Firenze, presso l’Auditorium della Camera di Commercio, in data 12-4-2023, mediante:*
 - *L’acquisto del servizio di assistenza tecnica professionale per la gestione del materiale audio video presente in auditorium (Gestione microfoni e presentazioni, collegamento da remoto, registrazione evento, presenter) al costo di € 360,00 oltre I.V.A. e così complessivamente € 439,20.*

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’Unione Regionale rientra nell’ambito applicativo della citata normativa.

Viste le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016:

- art. 29, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, ove non considerati riservati o secretati, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- art. 30, secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- art. 32, comma 2, secondo cui: *“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,*



l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

- art. 35, che disciplina i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti ai fini delle soglie di rilevanza comunitaria;
- art. 37, in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, e in particolare i commi 1 e 5;
- art. 80, che disciplina le ipotesi di esclusione.

Visto l'art. 1, comma 1, D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 [...]”*.

Visto l'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale: *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.

Visto l'art. 1, comma 3, D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale: *“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*.

Visto l'art. 1, comma 4, D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale: *“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente”*.

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 1-3-2018 n. 206 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/7/2019 al D.L. 18/4/19 n. 32.

Visti l’art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006, l’art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Verificata l’inesistenza di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999.

Considerato che il valore dell’affidamento, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è inferiore alla soglia di € 139.000,00 ex art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020.

Considerato che per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00, l’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 consente l’affidamento diretto.

Considerato che, trattandosi di acquisto di servizio di importo inferiore a € 5.000,00, non vi è l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 1 comma 450 Legge n. 296/2006.

Considerato che, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, l’Unione Regionale può espletare procedura autonoma.

Considerato che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali occorra adottare le relative misure di sicurezza, per cui non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

Visto il preventivo di spesa predisposto dal fornitore Kinetic Media S.r.l., agli atti, nel quale si quantificano i costi per l’assistenza tecnica per la gestione del materiale audio video presente in auditorium, come di seguito specificato:

- Gestione microfoni presenti in auditorium e presentazioni;
- Collegamento da remoto con piattaforma GoToWebinar;
- Radiomicrofono ad archetto per conduttore;
- Registrazione evento;
- Presenter.

al costo totale di € 360,00 oltre Iva.

Vista la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa in ordine alla insussistenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.

Vista la documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) dell'impresa, conservata in atti.

Ritenuto di affidare a Kinetic Media S.r.l. il servizio di assistenza tecnica professionale per la gestione del materiale audio e video durante l'evento del 12 aprile, al costo di € 360,00, iva esclusa e così complessivamente € 439,20.

Visto l'art. 3, comma 5, Legge n. 136/2010, l'art. 9 D.L. n. 66/2014 e la delibera ANAC 11-1-2017 n. 1 recante "Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG".

Considerato che, in caso di contratti per importi inferiori a € 40.000,00, a fronte del rilascio del CIG non è previsto il pagamento di alcun contributo a favore dell'ANAC.

Atteso che l'ufficio competente ha ottenuto il rilascio del seguente CIG per la presente procedura: Z333AB54CE.

Vista la richiesta di prenotazione n. 30/2023 sul codice budget 01.336000.A101 "Attività promozionali" dell'esercizio di bilancio 2023.

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

DETERMINA

- 1) Di affidare a Kinetic Media S.r.l, con sede in Scandicci (FI) Via G. Donizetti 52, P.I. 06964180480, il servizio di assistenza tecnica professionale per la gestione del materiale audio e video in occasione dell'evento regionale "Parità di genere e nuovi incentivi per l'imprenditoria femminile in Toscana" al costo di € 360,00, iva esclusa e così complessivamente € 439,20;
- 2) Di autorizzare la spesa complessiva di € 439,20 lordi, con prenotazione n. 30/2023 sul codice budget 01.336000.A101 "Attività promozionali" dell'esercizio di bilancio 2023;
- 3) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Gennari